



PARERE MOTIVATO
n. 30 del 20 marzo 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Quarta Variante Parziale al Piano degli Interventi. Comune di Roncade (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Marzo 2018 come da nota di convocazione in data 19 marzo 2018 prot. n.104526;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Roncade con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 431417 del 16.10.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la quarta variante parziale al piano degli interventi;

PRESO ATTO CHE il Comune di Roncade con nota pec acquisita al prot. regionale n. 90571 del 08.03.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute 9 osservazioni che hanno attinenza con questioni ambientali.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 23513 del 06.11.17 assunto al prot. reg. al n. 460934 del 06.11.17 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere del 20.11.17 assunto al prot. reg. al n. 485089 del 20.11.17 di ARPAV;
- Parere del 29.11.17 assunto al prot. reg. n. 499297 del 29.11.17 dell'ULSS2,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 264/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roncade, dichiara che sono pervenute n.16 osservazioni pervenute nei termini previsti di cui n. 09 osservazioni che hanno attinenza con questioni ambientali e precisamente le seguenti osservazioni:

1. Tieghi Alessandra;
4. Geromel Elio;
5. Vettori Angelo e altri;
6. Ufficio Tecnico del Comune di Roncade;
9. Cervellin Silvano;
10. Geromel Guido e altri ;
11. Geromel Antonio;
12. G.C. Costruzioni S.R.L.;
13. La Trevisana Design S.R.L.

Allega, altresì, prospetto contenente la proposta di controdeduzione alle osservazioni e parere di competenza del valutatore, che di seguito si riporta:



Prog	Nome ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	Giudizio tecnico	Parere del Valutatore
1	Tieghi Alessandra	24928	23/11/2017	<p>Si chiede il cambio di destinazione d'uso da zona agricola ad ambito di edificazione diffusa di diversi terreni e relativi immobili che amplierebbero un nucleo rurale individuato nel PAT, i terreni e i fabbricati sono così catastalmente censiti:</p> <p>Catasto Terreni del Comune di Roncade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fg 6, mapp 685 - Porzione di Fg 6, mapp 90 <p>Catasto Fabbricati del Comune di Roncade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sez. A, Fg 6, mapp 516, sub 2 - Sez. A, Fg 6, mapp 516, sub 3 <p>I terreni oggetto della richiesta sono meglio identificati negli elaborati allegati all'osservazione pervenuta.</p>	<p>L'osservazione si configura come possibile variante al Piano di Assetto del Territorio PAT e non al Piano d'Interventi Pt. Si respinge l'osservazione.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito, evidenziando la necessità di tutelare la componente rurale ed ambientale riducendo il consumo di suolo.</p>
4	Geromet Elio	25637	04/12/2017	<p>Si chiede di modificare la classificazione dell'area di cui al C.T. Fg 19, mapp 288 meglio identificata negli elaborati allegati all'osservazione pervenuta, traslando una porzione di area classificata come ZTO B "Zone residenziali di completamento" posta a sud della proprietà fronte strada, in una zona ad oggi destinata a verde privato posta a nord.</p>	<p>Considerando lo stato dei luoghi si ritiene importante mantenere l'attuale allineamento del fronte edilizio, come previsto all'art. 54 delle Norme Tecniche di Attuazione, che nel caso specifico, localizzato nelle vicinanze del Castello di Roncade, prevedono il mantenimento dell'allineamento verso il brolo del Castello, confermando quindi lo stato attuale. Si respinge l'osservazione.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito in quanto l'area prospiciente al castello di Roncade definita all'art. 54 delle NTO, costituisce anche un ambito rurale, la ridefinizione frammentaria di quest'ambito ne ridurrebbe la qualità ambientale.</p>
5	Vettoni Angelo e altri	25780	06/12/2017	<p>I proprietari di un'area classificata in parte agricola ed in parte come ZTO B "Zone residenziali di completamento", di cui al N.C.T. Fg 47, mapp 1327, 628, 429, 513, 1551, 1548, 1550, 1553, 1549, 1552, 1204 e 1201, meglio identificata negli elaborati allegati all'osservazione pervenuta, chiedono di ampliare la parte edificabile verso i lotti posti ad est classificati attualmente come zona agricola in modo da consentire l'edificazione di un nuovo fabbricato residenziale in quest'ultima area invece che nella zona ad oggi edificabile, ciò modificerebbe di conseguenza anche il limite del</p>	<p>L'osservazione non può essere accolta poiché incide sul consumo di suolo ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 6 Giugno 2017, inoltre nell'area indicata per la riclassificazione comporterebbe la modifica della fascia di rispetto stradale relativa alla SP 112 - del Musestre - e indicata nella cartografia relativa ai vincoli presenti e regolamentata con l'art. 51 delle</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito evidenziando la necessità di tutelare la componente rurale e ridurre il consumo del suolo.</p>
				<p>centro abitato, La richiesta viene supportata da motivazioni legate all'impossibilità di collocare un accesso idoneo senza compromettere l'attuale entrata e visibilità dei fabbricati esistenti.</p>	<p>Norme Tecniche Operative del PI del Comune di Roncade (Quarta Variante). Si respinge l'osservazione.</p>	
6	Ufficio Tecnico del Comune di Roncade	25823	07/12/2017	<p>L'osservazione è articolata in più punti, nei quali avanzate alcune richieste di modifica della documentazione sia cartografica che normativa:</p> <p>6.01.a Si rileva un errore nella numerazione di 3 edifici non più funzionali al fondo (ENF) e ne viene richiesta la verifica;</p> <p>6.01.a.1 Viene chiesto di riclassificare alcune aree ad oggi destinate ad attrezzature per l'istruzione (Fa) in aree per attrezzature di interesse comune (Fb).</p> <p>6.01.b Si chiede la riclassificazione a verde privato dell'area di cui al Fg 19, mapp 878 e 879 a seguito di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 29.11.2010 la quale prevede <i>"l'area venga individuata nel Piano degli Interventi come ambito non edificabile e non generatore di capacità edificatoria nonché alle medesime condizioni proposte nella deliberazione di G. C. n.87/2010"</i></p> <p>6.02.a Si chiede di verificare le fasce di rispetto stradale inserite nella cartografia relativa ai vincoli, in particolare rispetto al perimetro dei centri abitati;</p> <p>6.02.b Si chiede di inserire nella cartografia relativa ai vincoli (Tavole n. 2E e 2F) il vincolo archeologico di cui alla lettera m dell'art. 142 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. ed individuato all'art. 65 della Terza Variante Parziale al Piano degli Interventi.</p> <p>6.03.a Si chiede di apportare alcune correzioni e modifiche all'art. 72 commi 1, 4 e 14 delle Norme Tecniche Operative vigenti precisamente:</p>	<p>Si riportano di seguito le determinazioni relative a ciascun punto dell'osservazione:</p> <p>6.01.a L'osservazione rileva un refuso nella numerazione di 3 edifici ENF in cartografia rispetto alle schede documentali, pertanto si accoglie la richiesta con revisione della cartografia oggetto delle modifiche che vengono illustrate nel dettaglio nell'allegato pdf "OSS_06.01a_Cartografia".</p> <p>6.01.a.1 L'osservazione è condivisibile ed accoglibile nei termini in cui è stata redatta, viene aggiornata la cartografia oggetto delle modifiche che vengono illustrate nel dettaglio negli allegati "OSS_06.01.a.1_Cartografia".</p> <p>6.01.b In accordo con la deliberazione del Consiglio Comunale viene accolta la richiesta con revisione della cartografia oggetto delle modifiche che vengono illustrate nel dettaglio</p>	<p>Risultano soggette al parere del valutatore i seguenti punti:</p> <p>6.01.b: La privazione di ogni potere edificatorio nell'area concorda con i principi di sostenibilità ambientale e sulla riduzione del consumo del suolo;</p> <p>6.02.b La delimitazione cartografica delle aree in cui insiste il vincolo archeologico determina la tutela del contesto rurale in cui si inseriscono.</p> <p>Su questi punti si concorda quindi con quanto controdedito.</p> <p>6.03.b Si ritiene necessaria la tutela del fabbricato le cui porzioni di testa costituiscono gli elementi originari dell'impianto ottocentesco caratteristico del paesaggio rurale della pianura veneta che necessita di essere tutelato evitando di alterare il contesto che ospita l'edificio ed il paesaggio circostante. Si concorda quindi con quanto controdedito.</p>



				<p>- Comma 1): Dopo la frase "quantità volumetrica riconosciuta" aggiungere "a seguito di apposita istanza e successivo intervento di demolizione";</p> <p>- Comma 4): Aggiungere lettera l) schede B - edifici di interesse storico ambientale - di cui all'allegato A delle NTO vigenti ai quali sia assegnato un grado di protezione 5 o 6;</p> <p>- Comma 14): Alla voce "Ci è il coefficiente di incentivazione pari a:" sostituire la parola "acquisizione" con la parola "riconoscimento";</p> <p>6.03.b Si chiede di verificare l'opportunità di classificare il fabbricato catastalmente individuato al Fg 16 mapp 568 e 203 come edificio di interesse storico testimoniale.</p> <p>6.03.c Si chiede di apportare una modifica all'art. 48 punto 3) comma a) del Regolamento Edilizio Comunale, sostituendo "m 2,50 nelle altre zone" con "m. 2,40 nelle altre zone".</p>	<p>nell'allegato pdf "OSS_06.01b_Cartografi a".</p> <p>6.02.a L'osservazione rileva 2 errori materiali nella definizione delle fasce di rispetto stradale rispetto al perimetro del centro abitato, si accoglie quindi l'osservazione con revisione della cartografia oggetto delle modifiche che vengono illustrate nel dettaglio nell'allegato pdf "OSS_06.01b_Cartografi a".</p> <p>6.02.b L'osservazione denota la mancanza in cartografia delle indicazioni di vincolo archeologico lungo le strade romane che insistono sul territorio comunale individuato all'art. 65 della Terza Variante Parziale al Piano degli Interventi. Si accoglie quindi la richiesta con revisione della cartografia oggetto delle modifiche che vengono illustrate nel dettaglio nell'allegato pdf "OSS_06.02b_Cartografi a".</p> <p>6.03.a L'osservazione è condivisibile ed accoglibile nei termini in</p>	
					<p>6.03.b Si concorda nell'individuare come edificio storico testimoniale il fabbricato oggetto dell'osservazione procedendo alla definizione di una nuova scheda (n. 196) da aggiungere all'allegato A "Edifici di interesse storico testimoniale" del Pt vigente e aggiornando la cartografia oggetto delle modifiche che vengono illustrate nel dettaglio negli allegati "OSS_06.03b_Cartografi a" e "OSS_06.02b_Scheda_e_dificio_B".</p> <p>6.03.c L'osservazione è condivisibile ed accoglibile nei termini in cui è stata redatta.</p> <p>Si accoglie l'osservazione.</p>	
9	Cervellin Silvano	26032	11/12/2017	<p>Si chiede che un'area situata in località Biancade denominata "Castello" caratterizzata dalla presenza di possibili testimonianze storiche ed archeologiche, venga individuata come area sottoposta a vincolo archeologico, inoltre si chiede la modifica del perimetro che classifica la pericolosità idraulica in presenza di un terreno rialzato.</p>	<p>Si ritiene che l'osservazione così come pervenuta non sia accoglibile poiché generica e non circostanziata e priva di specifica documentazione analitica o valutativa, necessaria per l'istruttoria stessa. L'amministrazione comunale si riserva comunque di attivare le procedure necessarie con gli Enti preposti per effettuare le verifiche del caso. In questi termini si respinge l'osservazione</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, in quanto la revisione dei perimetri di tutela e di rispetto sia in relazione agli aspetti di tutela archeologica sia a quelli di pericolosità idraulica va fatta di concerto con gli Enti preposti sulla base di specifica documentazione analitica. D'altra parte si segnala l'opportunità di svolgere i necessari approfondimenti</p>



						raccordandosi con gli Enti preposti.
10	Geromet Guido e altri	26034	11/12/2017	I proprietari di alcune aree individuate al C.T Fg 18, mapp 1850, 1854, 1853, 533, 1851 e 1852 classificate in parte come C1.1 "Zone residenziali di completamento" ed in parte come zona agricola, chiedono la possibilità di traslare il potere edificatorio tra aree adiacenti mantenendo invariata la superficie edificabile.	L'ambito oggetto dell'istanza è oggetto di variante che ha modificato in parte le aree individuate ed è quindi pertinente e accoglibile. La parte residua del potere edificatorio proveniente da una porzione dell'area C1.1 n.18 può essere trasposta in adiacenza all'area variata precedentemente che da area agricola viene riclassificata come parte della ZTO C1.1 n. 18b per circa 650 mq. Viene invece destinata a zona agricola l'area dalla quale è stato traslato lo <i>ius aedificandi</i> mantenendo quindi inalterata la superficie edificabile generale. Si provvede alle modifiche cartografiche che vengono illustrate nel dettaglio nell'allegato pdf "OSS_10_Cartografia". Si accoglie l'osservazione.	Si concorda con quanto controdedotto in quanto la richiesta non incide sul consumo di suolo o sulle componenti ambientali trattandosi di spostamento del potere edificatorio tra aree attigue senza compromettere l'integrità generale dell'area agricola soggetta a modifica.
11	Geromet Antonio	26035	11/12/2017	Viene chiesto lo spostamento della previsione edificatoria tra due aree adiacenti di cui una classificata come agricola ed una classificata ZTO C1.1 "Zone residenziali di completamento" catastalmente individuate al Fg 18 mapp 420, 1847, 1848 e 1849.	Istanza non accoglibile in quanto l'area indicata non è oggetto di variante. L'istanza può essere presentata in sede di nuova variante al PI. Si respinge l'osservazione.	Si concorda con quanto controdedotto evidenziando inoltre la necessità di tutelare la componente rurale e di ridurre il consumo del suolo.
12	G.C. Costrzioni S.R.L.	26036	11/12/2017	Si chiede di poter riclassificare un'area da agricola ad edificabile perché parte di un'unica proprietà suddivisa tra una porzione classificata come C1 "Residenziale di completamento" e una parte agricola oggetto dell'istanza.	Istanza non accoglibile in quanto l'ampliamento dell'area non edificabile non è oggetto di variante e comporta consumo di suolo ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 6 Giugno 2017. Si respinge l'osservazione.	Si concorda con quanto controdedotto evidenziando inoltre la necessità di tutelare la componente rurale e di ridurre il consumo del suolo.
					Si respinge l'osservazione.	
13	La Trevisana Design S.R.L.	26037	11/12/2017	Si chiede di poter riclassificare un'area da agricola ad edificabile perché parte di un'unica proprietà suddivisa tra una porzione classificata come ZTO C1 "Residenziale di completamento" e una parte agricola oggetto dell'istanza.	Istanza non accoglibile in quanto l'ampliamento dell'area non edificabile non è oggetto di variante e comporta consumo di suolo ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 6 Giugno 2017. Si respinge l'osservazione.	Si concorda con quanto controdedotto evidenziando inoltre la necessità di tutelare la componente rurale e di ridurre il consumo del suolo.

Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore, in merito ai punti dell'osservazione avente attinenza con questioni ambientali.

CONSIDERATO CHE la "Variante parziale n. 4 al vigente Piano degli Interventi del Comune di Roncade (TV)", che comporta esclusivamente la seguente serie di previsioni puntuali:

- Individuazione delle costruzioni non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola insistenti anche all'interno dell'ambito del Piano Ambientale del Parco Regionale del Fiume Sile;
- Individuazione e/o modifica delle schede per gli edifici di interesse storico testimoniale;
- Modifiche puntuali ad alcuni articoli delle Norme Tecniche Operative e del Regolamento Edilizio Comunale, finalizzate alla correzione di errori materiali e di allineamento con le recenti disposizioni normative;
- Correzione di errori materiali negli elaborati cartografici del PI come rilevato dall'Ufficio Urbanistica.

Sono state inoltre recepite puntuali richieste dei cittadini relative a previsioni di nuovi lotti edificabili o di modifica di previsioni esistenti, ovvero di correzioni di alcune incongruenze negli elaborati cartografici di piano.



Anche secondo quanto evidenziato nella delibera di adozione, le modifiche delle Norme Tecniche Operative riguardano sostanzialmente l'inserimento degli standard relativamente agli interventi soggetti a P.U.A., l'adeguamento alla norma sovraordinata relativamente alle zone ove possibile inserire sale da gioco, l'inserimento di un'apposita norma relativamente alle destinazioni d'uso ammissibili all'interno dei nuclei di edificazione diffusa, l'adeguamento alle norme sovraordinate relativamente alle fasce di rispetto per gli impianti energetici, un aggiornamento relativamente agli ampliamenti degli allevamenti intensivi in adeguamento alle norme sovraordinate, l'adeguamento alla variante al Piano Ambientale con riferimento agli edifici non più funzionali all'uso del fondo, oltre ad alcuni aggiornamenti con riferimento al Regolamento Edilizio Comunale. Complessivamente, anche secondo quanto evidenziato nella succitata delibera di adozione, le "modifiche cartografiche" sono per la maggior parte rappresentate dalla riduzione della superficie impermeabilizzata, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 04/2015 "Variante Verde", fatto salvo un inserimento in ampliamento. Le "modifiche cartografiche" relative alla riclassificazione di aree ai sensi dell'art. 7 della L.R. 04/2015, appaiono rispondenti ai dettami della suddetta normativa regionale e della relativa circolare 01/2016.

La valutazione è stata condotta in osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente.

Le componenti ambientali analizzate hanno riguardato in particolar modo il sistema fisico, declinato in aria, acqua, suolo e sottosuolo, uso del suolo, sottosuolo, cave, discariche e siti contaminati, criticità idrauliche, il sistema naturalistico, declinato nella rete ecologica, il sistema paesaggistico, declinato in paesaggio agrario, paesaggio boschivo e elementi puntuali, il sistema insediativo, declinato in tessuto insediativo e sistema infrastrutturale, il quadro socio – economico, gli agenti fisici e i rifiuti.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 marzo 2018, dalla quale emerge che la "*Variante parziale n. 4 al vigente Piano degli Interventi del Comune di Roncade*", non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel del Rapporto Ambientale Preliminare e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 264/2017.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "Quarta variante parziale al piano degli interventi del Comune di Roncade", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VincA:



1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Vertigo angustior*, *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Pluvialis apricaria*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Eptesicus serotinus*, *Muscardinus avellanarius*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Roncade, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si evidenzia che è stata riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di



valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)

Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 8 pagine